



**Comune di Sanluri**  
**Provincia del Sud Sardegna**

# Regolamento Cimiteriale

- *Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 26.02.1997.*
- *Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 27.09.2005*
- *Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 28.11.2005*
- *Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 29.12.2010*
- *Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 02.08.2011*
- *Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 19.01.2021*

## **Sommario**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>6</b>
Art. 1 – Oggetto	6
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 - Responsabilità	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 5 - Atti a disposizione degli uffici e del pubblico	7
<b>Capo II - Depositi di osservazione e Obitori</b>	<b>7</b>
Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori	7
<b>Capo III – Feretri</b>	<b>8</b>
Art. 7- Deposizione della salma nel feretro	8
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	8
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri	10
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	10
<b>Capo IV - Trasporti funebri</b>	<b>10</b>
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	10
Art. 13 - Trasporti funebri	11
Art. 14 - Trasporti a carico del comune	11
Art. 15 - Orario dei trasporti	11
Art. 16 - Norme generali per i trasporti	11
Art. 17 - Riti religiosi	11
Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale	12
Art. 19 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività	12
Art. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	12
Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	13
Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti	13
Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	14
<b>TITOLO II – CIMITERI</b>	<b>14</b>
<b>Capo – Cimiteri</b>	<b>14</b>
Art. 25 - Cimitero comunale	14
Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza	14

Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero	15
Art. 28 - Ammissione nel cimitero	15
Art. 29 - Ammissione nei reparti speciali	16
<b>Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale</b>	<b>16</b>
Art. 30 - Disposizioni generali	16
Art. 31 - Piano Regolatore Cimiteriale	16
<b>Capo III - Inumazione e tumulazione</b>	<b>17</b>
Art. 32 - Inumazione	17
Art. 33 - Cippo	17
Art. 34 - Tumulazione	18
Art. 35 - Deposito provvisorio	18
<b>Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni</b>	19
Art. 36 - Esumazioni ordinarie	19
Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Art. 38 - Esumazione straordinaria	19
Art. 39 - Estumulazioni	20
Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	20
Art. 41 - Raccolta delle ossa	21
Art. 42 - Oggetti da recuperare	21
Art. 43 - Disponibilità di materiali	21
<b>Capo V - Cremazione</b>	22
Art. 44 - Crematorio	22
Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	22
Art. 46 - Urne cinerarie	22
<b>Capo VI - Polizza dei cimiteri</b>	22
Art. 47 - Orario	22
Art. 48 - Disciplina dell'ingresso	23
Art. 49 - Divieti speciali	23
Art. 50 - Riti funebri	24
Art. 51 - Epigrafe, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	24
Art. 52 - Fiori e piante ornamentali	24
Art. 53 - Materiali ornamentali	24
<b>TITOLO III - CONCESSIONI</b>	25
<b>Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture</b>	25
Art. 54 - Sepolture private	25

Art. 55 - Durata delle concessioni	26
Art. 56 - Modalità di concessione	26
Art. 57 - Uso delle sepolture private	27
Art. 58 - Manutenzione delle sepolture private	28
Art. 59 - Costruzione dell' opera - Termini	28
<b>Capo II - Divisione, subentri, rinunce</b>	<b>28</b>
Art. 60 - Divisione - Subentri	28
Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	29
Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere	30
Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	30
Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	31
<b>Capo III - Revoca - Decadenza - Estinzione</b>	<b>31</b>
Art. 65 - Revoca	31
Art. 66 - Decadenza	31
Art. 67 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	32
Art. 68 - Estinzione	32
<b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	<b>33</b>
<b>Capo I - Imprese e lavori privati</b>	<b>33</b>
Art. 69 - Privati imprenditori - accesso al cimitero	<b>33</b>
Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	<b>33</b>
Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale	<b>34</b>
Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo	<b>34</b>
Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali	<b>34</b>
Art. 74 - Orario di lavoro	35
Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	35
Art. 76 - Vigilanza	35
Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei comuni	35
<b>Capo II - Imprese pompe funebri</b>	<b>36</b>
Art. 78 - Funzioni e licenze	36
Art. 79 - Divieti	36
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>	<b>37</b>
<b>Capo I - Disposizioni varie</b>	<b>37</b>
Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	37

Art. 81 - Registro delle sepolture	37
Art. 82 - Annotazioni sul registro delle sepolture	37
Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	38
Art. 84 - Schedario dei defunti	38
Art. 85 - Scadenario delle concessioni	38
<b>Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali</b>	38
Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	38
Art. 87 - Cautele	39
Art. 88 - Concessioni pregresse	39
Art. 89 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	39

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I - Disposizioni generali**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al DPR 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e quale Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati in economia o, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso una delle altre forme previste dall' art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, classificati esplicitamente gratuiti dalla legge e specificati nel regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il ferrato per le salme ed il trasporto funebre di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi artt. 10 e 14.

3. I servizi che risultano sottoposti al pagamento di tariffe o diritti sono elencati nell' allegato "A" del presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

4. Il comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato 1' onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione degli uffici e del pubblico**

1. Presso gli Uffici dei servizi di polizia mortuaria e tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90, e richiamato dall' art. 83 del presente regolamento, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell' Ufficio Comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (del cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l' elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell' anno o in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Capo II - Depositi di osservazione e Obitori**

##### **Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell' ambito del cimitero.

2. L' ammissione ai depositi di osservazione e autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto 1'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattia infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione adottando le prescrizioni disposte dal servizio Igiene Pubblica della ASL.
5. Il deposito di osservazione e 1' obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di due posti salma refrigerati.

### **Capo III – Feretri**

#### **Art. 7- Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto il lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pino, pioppo, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;
    - i feretri di salme provenienti da comuni o tumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;



b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe in requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;

c) trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a Km. 100, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a Km. 100;

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, la parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata: se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

#### **Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera b) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie con nessun reddito.

#### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola identificazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura del cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **Capo IV - Trasporti funebri**

#### **Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**

1. Le tumulazioni potranno avvenire in tutti i giorni della settimana.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo, del decesso, dal deposito di osservazione o dell'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus dei servizi pubblici, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di un concorso assai numeroso di persone, il comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atto a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Art. 13 - Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90. Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. n. 285/90.

2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 14 - Trasporti a carico del comune**

1. Sono a carico del Comune i trasporti di salme di persone di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

### **Art. 15 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 nei mesi di Maggio e Settembre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17.30 nei restanti mesi dell'anno.

2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Art. 16 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località col mezzo prescelto e raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alle salme è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Art. 17 - Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, etc. il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. e i trasferimenti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 19 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per la salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto e successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dall'autorizzazione al trasporto e dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero. E' comunque consentita la sosta in chiesa o altro luogo di culto, per la celebrazione dei riti religiosi. Nel cimitero è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui agli artt. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. E trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia , alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### **Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche prestabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

#### **Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono avvalersi di apposita rimessa o luogo di parcheggio da individuarsi a cura dei responsabili del servizio di polizia mortuaria.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **Capo – Cimiteri**

#### **Art. 25 - Cimitero comunale**

1. Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale.

#### **Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8.6.1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, eventuale cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici possono essere cremati, avvalendosi dell'impianto funzionante più vicino, ovvero, con specifica richiesta avanzata dall'interessato e dai familiari, seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 28 - Ammissione nel cimitero<sup>1</sup>**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento del decesso, la propria residenza.  
A questi soli fini, si considera che non abbiano perso la residenza nel comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere divenute componenti di una struttura residenziale di accoglienza con finalità sanitaria-socio-assistenziale, quali, a titolo esemplificativo, casa protetta per anziani, comunità per il recupero delle tossicodipendenze, comunità per la cura delle disabilità psichiche, ecc.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, da genitori residenti
4. Al fine di mantenere il legame con la comunità sanlurese, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone:
  - a) nate a Sanluri;
  - b) che abbiano parenti od affini fino al 3° grado, sepolti nel comune;
  - c) che abbiano avuto la propria residenza nel comune;
  - d) che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti;
5. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dalla Delibera C.C. n°56 del 29.12.2010.

6. Le condizioni di cui al precedente comma 4, lettere a), b) e c) sono comprovate con dichiarazione, la condizione di cui alla lettera d) è dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 29 - Ammissione nei reparti speciali**

1. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

### **Art. 30 - Disposizioni generali**

1. E cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90 e dal successivo art. 31.

### **Art. 31 - Piano Regolatore Cimiteriale**

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'aria di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;



- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti ai servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:
- a) a)campi di inumazione comune;
  - b) b)campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) c)campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
  - d) d)tumulazioni individuali (loculi);
  - e) e)manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale );
  - f) f)cellette ossario;
  - g) g)nicchie cinerarie;
  - h) h)ossario comune;
  - i) i)cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90 che si allega al presente atto.....
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne determina le dimensioni.
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **Capo III - Inumazione e tumulazione**

#### **Art. 32 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) a)sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) b)sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 33 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dei privati concessionari a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

### **Art. 34 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutiva del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere più ampie dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90.
4. Le dimensioni di cui al precedente comma 3 non si applicano per le costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di edifici funerari già realizzati alla data di adozione del presente regolamento<sup>2</sup>.

### **Art. 35 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) a) per coloro che richiedono l'uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto con Delibera C.C. n°72 del 27.09.2005

- c) c)per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dai Responsabili Comunali del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni del trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale della misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### ***Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni***

##### **Art. 36 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre, escludendo Luglio e Agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Al momento dell'esumazione deve essere accertata la completa mineralizzazione del cadavere.

##### **Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito dei Responsabili del Servizio di Polizia autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente si procederà alla stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazioni di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 38 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non si possono effettuare nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 39 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di Settembre di ogni anno i Responsabili del Servizio di Polizia Mortuaria curano la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto nell'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

#### *Regolamento Cimiteriale 16*

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a collette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.
3. Qualora, a seguito di esumazione o estumulazione, ordinaria o straordinaria, venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

#### **Art. 41 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata come previsto nell'ultimo comma del precedente articolo.

#### **Art. 42 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati ai responsabili del servizio che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 43 - Disponibilità di materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle cessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarli a terzi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti descritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **Capo V – Cremazione**

### **Art. 44 - Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **Art. 46 - Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposti a nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **Capo VI - Polizza dei cimiteri**

#### **Art. 47 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dei responsabili del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 48 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore degli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età può essere concesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 49 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) c )introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta dei servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dei responsabili dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere, senza autorizzazione, alla esumazione o alla estumulazione di salme di persone estranee;

m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o, pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 50 - Riti funebri**

1. Nell' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso ai responsabili comunali dei servizi di polizia mortuaria.

#### **Art. 51 - Epigrafe, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali in relazione alle caratteristiche del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate.

4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 52 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, i responsabili comunali provvederanno a toglierli o sradicarli e alla loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 53 - Materiali ornamentali**



1. Dai cimiteri saranno tolti d' ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. I responsabili comunali disporranno il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse occorrono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si applicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### ***Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture***

#### **Art. 54 - Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le are possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività. Allo scopo ogni sepolcro sarà dotato un congrue numero di loculi. Solo dopo 20 anni dalla tumulazione gli avanzi possono essere rimossi dai loculi ed essere collocati nei rispettivi ossari.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Si può derogare all'obbligo dell'ossario per i sepolcri di famiglia o collettività qualora il concessionario intenda destinarlo ad un numero di salme delimitato indicato nell'atto di concessione, ovvero quando si disponga che, esaurito il numero dei loculi e trascorso un ventennio dall'ultima tumulazione gli avanzi delle salme vengano collocate in ossario comune.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 55 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. la durata è fissata:
  - a) in 99 anni per manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30-60-99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
  - c) in 30-60-99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, previo parere favorevole della Giunta Municipale e dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

#### **Art. 56 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili partendo dal lato sinistro, in basso, e proseguendo dal basso verso l'alto, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

“(4) La concessione può anche essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, nei limiti della disponibilità di posti adiacenti, a favore del coniuge superstite del defunto o del richiedente vivente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del defunto e che sia parente entro il 2° grado.

La concessione può anche essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, nei limiti della disponibilità di posti adiacenti, a favore dei genitori viventi del defunto.

La concessione può anche essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, nei limiti della disponibilità, a favore di richiedenti viventi di età superiore ai 65 anni il cui nucleo familiare è costituito da un unico componente.

È fatto salvo il diritto per il comune a occupare anche temporaneamente il loculo già concesso ma non ancora utilizzato, qualora ciò si rendesse necessario.”<sup>3</sup>.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma lettera b) dell'art. 54, e data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 57 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d' uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia dal 1° che dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario e da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta con il diritto alla tumulazione e stato implicitamente acquisito dal fondatore di sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

---

<sup>3</sup> Comma modificato con Delibera C.C. n° 3 del 19.01.2021

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

### **Art. 58 - Manutenzione delle sepolture private**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivo di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia.

### **Art. 59 - Costruzione dell' opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell' art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **Capo II - Divisione, subentri, rinunce**

## **Art. 60 - Divisione - Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di responsabilità della concessione, esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni<sup>4</sup>**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione si sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore ai 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della quota proporzionale, tra durata complessiva e residua della concessione, della tariffa versata all'atto della concessione, computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere<sup>5</sup>**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- a) l'area non sia stata utilizzata per aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa versata all'atto della concessione da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa versata, per le concessioni di durata di 99 anni, all'atto della concessione da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione<sup>6</sup>**

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell' art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberale da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 **della tariffa versata all'atto della concessione** da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

---

<sup>4</sup> Articolo modificato con Delibera C.C. n°90 del 28.11.2005

<sup>5</sup> Vedi nota 3

<sup>6</sup> Come nota precedente

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% **della tariffa versata**, per le concessioni di durata di 99 anni, **all'atto della concessione**.

3. Ai concessionari e riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua<sup>7</sup>**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberalizzi da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 **della tariffa versata all'atto della concessione** da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% **della tariffa versata**, per le concessioni di durata di 99 anni, **all'atto della concessione** da parte del Comune.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto al 3° comma dell' art. 63.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Capo III - Revoca - Decadenza – Estinzione**

#### **Art. 65 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall' art. 92, 2° comma del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto all'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l' esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar la notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni,

---

<sup>7</sup> Come nota precedente

almeno un mese prima , indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 66 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, ultimo comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 58;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell' atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dei responsabili del servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 67 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 68 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell' atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto dall' art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere e rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.



3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvedere il Comune collocando i medesimi, previo avvenimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### ***Capo I - Imprese e lavori privati***

#### **Art. 69 - Privati imprenditori - accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell' opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dei rappresentanti comunali del servizio di polizia mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

#### **Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere collocate nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, di una somma ricavata dividendo la tariffa in vigore delle sepolture esistenti e moltiplicando il ricavato al numero delle sepolture che si vogliono aggiungere .

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base alla superficie dell'area e in osservanza di quanto disposto degli artt. 68 e seguenti del D.P.R. 285/90.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d' opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

#### *Regolamento Cimiteriale 28*

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l' autorizzazione dei responsabili comunali del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione comunale, lapidi ,ricorsi e similari.

#### **Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi , salvo diritto di rivalsa nei confronti dell' imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale equivalente ad un terzo dell' importo della tariffa di concessione dell' area, come garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dei responsabili comunali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l' orario e l' itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbarazzare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dai responsabili comunali del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 74 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dai responsabili comunali del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

##### *Regolamento Cimiteriale 29*

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 76 - Vigilanza**

1. I responsabili comunali dei servizi di polizia mortuaria vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. ,
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71.

#### **Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei comuni**

1. Il personale dei comuni è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei comuni è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell' orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se o per terzi cose riservate o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **Capo II - Imprese pompe funebri**

### **Art. 78 - Funzioni e licenze**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune presso le parrocchie ed enti, di culto;
  - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
  - a) *Regolamento Cimiteriale 30*
  - b) occuparsi della salma;
  - c) effettuare il trasporto di salme compresi quelli verso o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funebri.

### **Art. 79 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici o nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### ***Capo I - Disposizioni varie***

#### **Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Consiglio Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Consiglio Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura ai salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 81 - Registro delle sepolture**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 82 - Annotazioni sul registro delle sepolture**

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Nel registro devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto ad iscrivere giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare secondo quanto disposto dagli artt. 52 e 52 del 285/90:
  - a) le generalità del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, il giorno e l'ora del seppellimento e l'ubicazione della sepoltura;
  - b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazioni, trasporti di cadaveri o ceneri.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma e da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

### **Art. 84 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell' art. 81.

### **Art. 85 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. I responsabili del servizio di polizia mortuaria sono tenuti a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali**

#### **Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel seguente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi all'individuazione dei destinatari delle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 87 - Cautele**

1. Chi comanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione (croci, lapidi, busti) o la costruzione (tombini, edicole monumenti, ecc.), si intende si agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 88 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 89 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova esplicitazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.